



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Sent. 28/2024

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE**

composta dai seguenti magistrati:

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Maurizio Stanco    | Presidente                  |
| Gennaro Di Cecilia | Consigliere                 |
| Luigi Di Marco     | Consigliere <i>relatore</i> |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 3985 del registro di Segreteria, promosso ad istanza della procura regionale per il Molise, nei confronti del sig. Vincenzo DI RIENZO nato a Santa Croce di Magliano (CB) il 10/03/1963 (C.F. DRNVCN63C10I181U), ed ivi residente alla via Casale n. 23;

Visti l'atto di citazione e la documentazione prodotta agli atti del giudizio;

Udito all'udienza del 22 febbraio 2024, svoltasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Donatella Petrollino, il p.m. S.P.G. dott. Roberto Formisani;

Ritenuto in

**FATTO**

Con atto di citazione del 9 ottobre 2023, ritualmente notificato, la procura regionale ha citato il sig. Vincenzo DI RIENZO per sentirlo

condannare al pagamento in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) della somma complessiva pari a euro 32.341,70, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, queste ultime in favore dello Stato.

Espone l'attore pubblico di aver ricevuto notizia di danno specifica e concreta dalla nota della Guardia di Finanza - Tenenza di Larino prot. n. 30276/2023 del 08/05/2023 con cui si riferiva e documentava che il sig. DI RIENZO avrebbe presentato delle apposite istanze all'A.G.E.A - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, per l'ottenimento di contributi comunitari agricoli, a seguito delle quali avrebbe percepito indebitamente la somma complessiva di euro 30.232,60, avendo falsamente dichiarato, nelle domande di contributi agricoli per le annualità dal 2018 al 2021, di essere proprietario di vari terreni che, invece, non erano parte del proprio patrimonio.

Nello specifico risultava che il sig. DI RIENZO aveva presentato presso il Centro di Assistenza Agricola (C.A.A.) FENAPI S.r.l. - Campobasso 003 - di Santa Croce di Magliano, n. 4 domande di contributi agricoli per le campagne 2018, 2019, 2020 e 2021, dichiarando - falsamente - di essere proprietario dei terreni censiti catastalmente al Foglio 3, particelle 5, 9, 12,13,15,16,17,18,19,20,21,122 e 140 del Comune di Santa Croce di Magliano (CB).

Invero, i precitati immobili erano stati ceduti dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (I.S.M.E.A) al sig. DI RIENZO mediante contratto di vendita con "*patto di riservato dominio*" del 08/03/2005, a stipula Notaio dott. Luigi Colavita, Rep. n. 25991,

Racc. n. 5083, registrato a Larino il 05/04/2005 al n. 166, serie 1T, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Campobasso in data 06/04/2005 al n. 3225 Reg. Gen. e al n. 2356 Reg. Part.

Nel corso dell'esecuzione del contratto di compravendita il sig. DI RIENZO si rendeva moroso rispetto al pagamento di numerose rate del prezzo, da pagarsi in trenta anni con rate annuali.

Il Tribunale di Roma, tempestivamente adito dalla venditrice quindi, con sentenza n. 2530/2018, pubblicata in data 05/02/2018 e munita di formula esecutiva in data 01/03/2018 tra l'altro dichiarava risolto il contratto di vendita con patto di riservato dominio per grave inadempienza del sig. Vincenzo DI RIENZO, lo condannava all'immediato rilascio dei fondi, ordinando al competente Conservatore dei RR.II. di disporre, con ogni esonero di sua responsabilità, la annotazione della sentenza a margine della trascrizione dell'atto pubblico di vendita con patto di riservato dominio.

Pertanto, già dalla data di pubblicazione del provvedimento (05/02/2018), continua la requirente, in considerazione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 282 c.p.c., il fondo non era più nella proprietà e nella disponibilità giuridica del sig. DI RIENZO.

L'istruttoria ha poi messo in rilievo come, a seguito della risoluzione del contratto di vendita, in termini percentuali l'odierno convenuto risultava essere titolare solo di circa il 20% della superficie globalmente dichiarata, attestando quindi il falso in merito alla

superficie residua pari a circa l'80% della complessiva estensione dei terreni per i quali otteneva i predetti contributi comunitari per importo complessivo pari ad euro 30.232,60.

Con sentenza di condanna non appellata n. 35/2023 emessa nell'ambito del proc. penale R.G.N.R. n. 1755/2021 - R. GIP n. 455/2021 per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 463 e 640-bis, è stato poi accertato che *"il sig. DI RIENZO, nonostante non avesse più il titolo che lo legittimasse a ricevere i contributi per le particelle di terreno ubicate in Santa Croce di Magliano...nelle DUP relative agli anni 2019/2020/2021...ne aveva continuato a dichiarare falsamente la proprietà, inducendo in errore l'Agea sulla sussistenza dei requisiti per l'erogazione e dei contributi...PQM...dichiara Di Rienzo Vincenzo colpevole dei reati ascrittigli e per l'effetto lo condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione..."*.

In sede istruttoria A.G.E.A. ha poi fatto presente che ai fini della concessione dei contributi comunitari occorre *"che la disponibilità dei terreni, (...) deve essere "titolata" nel senso che non è sufficiente la materiale detenzione o il possesso dei terreni in questione, ma occorre un titolo legale a fondamento della disponibilità dei terreni"* e che il sig. DI RIENZO ha ottenuto quanto richiesto in assenza dei requisiti previsti, accertando conseguentemente *"la sussistenza del credito di questa Amministrazione pari ad € 32.341,70 oltre interessi per indebita percezione di contributi comunitari relativi al regime di pagamento unico – campagne 2018, 2019, 2020, 2021 settore premio unico nei confronti di DI RIENZO VINCENZO"*.

La procura regionale, pertanto, dopo aver notificato nelle forme

di rito l'invito a dedurre all'odierno evocato in giudizio che non svolgeva attività difensiva, non depositava deduzioni né chiedeva di essere convocato in audizione, lo ha citato in giudizio richiedendone la condanna al pagamento in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) della somma complessiva pari a euro 32.341,70 oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, queste ultime in favore dello Stato.

All'udienza del 22 febbraio 2024 è comparso il rappresentante del pubblico ministero, che ha insistito per l'accoglimento della domanda.

Considerato in

### **DIRITTO**

1. In via preliminare, ai sensi dell'art. 93 del c.g.c., dev'essere dichiarata la contumacia del convenuto che non si è costituito benché ritualmente citato in giudizio.

2. Parimenti in via pregiudiziale occorre verificare la sussistenza della giurisdizione di questa Corte con riguardo all'ipotesi in cui, come nel caso in esame, risulti convenuto un privato cittadino.

Sul tema, il collegio richiama l'orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione, a sezioni unite, secondo cui (sent. n. 4511/2006; sent. n. 7377 del 2013; ord. n. 20434/2009) assume funzione dirimente ai fini del radicamento della giurisdizione contabile non già la natura giuridica del soggetto responsabile del detrimento, ma la natura pubblicistica del patrimonio danneggiato e delle finalità perseguite; con la conseguenza che, ove un privato incida

negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A. e la influenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, esso realizza un danno per l'ente pubblico anche sotto il mero profilo della sottrazione del finanziamento ad altri soggetti in grado di realizzare l'intervento pubblico.

In tale ipotesi, ha affermato la suprema Corte, sussiste un rapporto di servizio tra quest'ultimo e l'amministrazione, ravvisabile tutte le volte in cui detto privato sia incaricato di svolgere, con risorse pubbliche e nell'interesse dell'Amministrazione, un'attività o un servizio che assuma rilievo pubblicistico. Pertanto, il collegio ritiene sussistente la giurisdizione contabile con riferimento alla fattispecie *sub iudice* (Corte conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise n. 2/2019).

3. Nel merito la domanda attorea è fondata e va accolta.

Sotto questo profilo si rende innanzitutto necessario ricostruire, seppur sinteticamente e limitatamente agli aspetti decisivi per la risoluzione del caso che ne occupa, il quadro normativo di riferimento in tema di erogazione di contributi previsti dalla politica agricola comunitaria.

Al riguardo, come accuratamente indicato dalla requirente, rileva innanzitutto il Regolamento CE n. 1782/2003, che nelle premesse impone agli Stati, al fine di evitare un'errata attribuzione dei contributi comunitari, di non corrispondere alcun pagamento di sostegno agli agricoltori che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione. Più in dettaglio è previsto che, in

caso di somme indebitamente percepite in ragione di irregolarità commesse intenzionalmente, interviene la esclusione e decadenza dal beneficio concesso per l'anno civile di riferimento (artt. 51 e 53 Reg. CE n. 796/2004, e artt. 58 e 60 del Reg. CE n. 1122/2009 che ha abrogato il Reg. n. 796/2004). Ai sensi del Reg. CE n. 796/2004, artt. 51 comma 2 e 53 commi 1 e 2, qualora si rilevi che la superficie dichiarata superi oltre il 50% di quella determinata, l'agricoltore è escluso dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata.

In attuazione della disciplina comunitaria, il legislatore nazionale ha emesso: il d.m. 18 novembre 2014, n. 6513, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante *“Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”*; il d.m. 12 gennaio 2015, n. 162, recante *“Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”* e, infine, il d.m. MIPAAF n. 1922 del 20/03/2015 *“Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”*, che all'art. 9 disciplina i controlli sulle erogazioni in agricoltura estesi ai titoli giuridici legittimanti.

Ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000 poi, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando la responsabilità penale. Di medesimo tenore infine l'art. 3, comma 1, della legge n. 898/1986 il quale prevede che

chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del F.E.A.G.A. e del F.E.A.S.R., ferme restando le sanzioni penali e amministrative, è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito.

Alla luce del complesso della normativa richiamata, il collegio ritiene di doversi uniformare alla giurisprudenza contabile ormai consolidata (Sez. giur. Molise n. 2/2019, Sez. App. Sicilia, sent. n. 33/2017, n. 166/2015 e n. 221/2012; n. Sez. I Centrale d'Appello n. 281/2013; sez. Giur. Lombardia sent. n. 137/2017), secondo cui deve ritenersi necessaria, ai fini dell'erogazione dei finanziamenti in questione, una disponibilità titolata delle superfici abbinate alle domande di aiuto.

Ebbene, nel caso che ne occupa, l'insussistenza in capo al sig. DI RIENZO del requisito legittimante per la richiesta e l'ottenimento dei contributi erogati dall'AGEA, è risultato incontestato ed ampiamente provato da una serie di univoci elementi fattuali.

Sotto questo profilo occorre considerare che sin dal 2018, la prima delle quattro annualità per cui si procede, il sig. Di RIENZO non poteva più considerarsi proprietario dei fondi per i quali i contributi sono stati erogati.

In effetti, i precitati immobili gli erano stati ceduti dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (I.S.M.E.A) mediante contratto di vendita con "*patto di riservato dominio*". Tuttavia, nel corso dell'esecuzione del contratto il sig. DI RIENZO si rendeva moroso

rispetto al pagamento di numerose rate del prezzo, da pagarsi in trenta anni con rate annuali, per cui, il Tribunale di Roma, tempestivamente adito dalla venditrice, con sentenza n. 2530/2018, dichiarava risolto il contratto di vendita con patto di riservato dominio per grave inadempienza condannandolo all'immediato rilascio dei fondi, ed ordinando al competente Conservatore dei RR.II. di disporre la annotazione della sentenza a margine della trascrizione dell'atto pubblico di vendita.

Pertanto, già dalla data di pubblicazione del provvedimento (05/02/2018), per effetto dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado, peraltro non impugnata e passata in giudicato in data 05.09.2018, il fondo non era più nella proprietà e nella disponibilità giuridica del sig. DI RIENZO.

La falsità delle dichiarazioni rese dall'odierno convenuto in occasione della presentazione delle domande di contributo veniva poi accertata con sentenza di condanna non appellata n. 35/2023 emessa nell'ambito del Proc. penale R.G.N.R. n. 1755/2021 - R. GIP n. 455/2021 per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 463 e 640-bis.

In sede istruttoria l'A.G.E.A. ha infine fatto presente che ai fini della concessione dei contributi comunitari occorre *"che la disponibilità dei terreni, (..) deve essere "titolata" nel senso che non è sufficiente la materiale detenzione o il possesso dei terreni in questione, ma occorre un titolo legale a fondamento della disponibilità dei terreni"* e che il sig. DI RIENZO ha ottenuto quanto richiesto in assenza dei requisiti previsti, accertando conseguentemente *"la sussistenza del credito di questa*

*Amministrazione pari ad € 32.341,70 oltre interessi per indebita percezione di contributi comunitari relativi al regime di pagamento unico – campagne 2018, 2019, 2020, 2021 settore premio unico nei confronti di DI RIENZO VINCENZO”.*

Emerge dunque la sussistenza di una condotta *contra ius* da parte dell’odierno convenuto che ha conseguito finanziamenti pubblici in violazione della specifica disciplina prevista, con conseguente danno per l’erario, determinato da parte attrice, in sede di atto di citazione, in euro 32.341,70 oltre rivalutazione ed interessi.

Quanto all’elemento soggettivo, la falsità delle dichiarazioni rese in sede di domanda per l’ottenimento dei contributi e la piena consapevolezza della non disponibilità dei beni posti alla base delle istanze di contributi, consentono di qualificare come dolose le condotte illecite tenute dal convenuto in quanto tenute con la coscienza e volontà di conseguire vantaggi illeciti e di arrecare danno al pubblico erario.

In ragione delle suddette argomentazioni, il collegio ritiene dunque sussistenti gli estremi dell’illecito amministrativo-contabile contestato e dunque di dover condannare il sig. Vincenzo DI RIENZO a risarcire, a vantaggio dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), il richiesto danno di euro 32.341,70.

Sulla suddetta somma dovrà altresì essere corrisposta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi sulla base degli indici ISTAT e con decorrenza dalla data di consumazione dell’illecito, coincidente con quella dei singoli atti di pagamento dei contributi, e sino alla data

di deposito della presente sentenza.

Inoltre, sulla somma in tal modo rivalutata sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art. 1282, 1° comma, del codice civile.

Il regime giuridico delle spese di giudizio rimane influenzato dal principio della soccombenza (art. 31 c.g.c ed art. 91 c.p.c.). Esse vengono liquidate, in favore dello Stato, con nota a margine del funzionario di segreteria.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, definitivamente pronunciando, dichiarata la contumacia del convenuto, accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna il sig. Vincenzo DI RIENZO al risarcimento, a beneficio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), del danno di euro 32.341,70.

Le spese del giudizio si liquidano in Euro 48,00 (quarantotto/00).  
Il funzionario  
Teresa Ciarallo

Sulla detta somma dovrà altresì essere corrisposta la rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di consumazione dell'illecito, coincidente con quella dei singoli atti di pagamento dei contributi, e sino alla data di deposito della presente sentenza.

Sulla somma in tal modo rivalutata sono altresì dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio, che seguono la soccombenza (art. 31 c.g.c.), sono liquidate, in favore dello Stato, con nota a margine del funzionario di segreteria.

Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti di

competenza.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del giorno  
22 febbraio 2024.

Il magistrato estensore

Luigi di Marco

*(firmato digitalmente)*

Il Presidente

Maurizio Stanco

*(firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria il 5 agosto 2024

F.to Il Responsabile della Segreteria

Teresa Ciarallo

*(f.to digitalmente)*